



Seminario FASDAC

TRUST e SOCIETA' FIDUCIARIA

Milano, 20 aprile 2010



Avv. Fabrizio Vedana - UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.



La società fiduciaria

L'attività fiduciaria è regolata da:

- Legge 23 novembre 1939 n.1966
- Decreto Ministero Industria del 16 gennaio 1995

La riservatezza fiduciaria (vd. in tal senso anche la Circolare Agenzia Entrate 32/E del 19 ottobre 2006) deve essere considerata un “segreto privato” (inteso come obbligo di non divulgare ad altri una determinata notizia) il quale viene meno soltanto in ipotesi tassative e per finalità pubblicistiche che presiedono ad interessi di rango costituzionale più elevato rispetto alla tutela della riservatezza, della libertà di iniziativa economica e del patrimonio.

Essendo deroghe eccezionali devono essere applicate in maniera restrittiva in quanto si giustificano per il perseguimento di esigenze di interesse pubblico .





La società fiduciaria

L'esistenza della riservatezza fiduciaria è confermata da:

Provvedimenti di legge che, prevedendo espressamente una Deroga, ne confermano l'esistenza: si pensi, ad es., al Testo Unico della Finanza per quanto riguarda la comunicazione a Consob dell'effettiva titolarità di una Partecipazione qualificata in società Quotata;

Varie sentenze che parlano di segreto fiduciario:

- Cass. 14 ottobre 1997, n.10031
- Corte d'Appello di Trieste, 15 gennaio 2004
- Tribunale di Catania, ord. 7 luglio 2003
- Tribunale di Reggio Emilia, 27 marzo 2006





Il mandato fiduciario

MANDANTE



SOCIETA'
FIDUCIARIA





Oggetto del mandato fiduciario

Partecipazioni societarie (soprattutto quote di srl e azioni spa)

Strumenti finanziari

Polizze assicurative

Beni immobili (attenzione agli aspetti fiscali)

Opere d'arte

Altro

Strumento accessorio agli adempimenti di obbligazioni contrattuali (escrow agreement) ed ai patti parasociali e a quelli di famiglia





Effetti del mandato fiduciario

Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale (fiducia di tipo germanistico).

Diritto del fiduciante alla restituzione dei beni affidati alla società fiduciaria

Obbligo della società fiduciaria di astenersi dall'esecuzione di qualsiasi attività relativa ai beni amministrati se non sulla base di preventive istruzioni scritte dal fiduciante

Obbligo della società fiduciaria, previsto per legge, di operare sempre su base finanziaria completamente coperta o garantita

La Fiduciaria, nell'amministrare i beni, si attiene alle istruzioni impartite dal fiduciante





Limiti al c.d. segreto fiduciario

Intestazione quote qualificate di società quotate

Intestazione quote di soggetti vigilati (banche, sgr, assicurazioni, ecc.)

Intestazione quote società attive nelle TLC

Nei rapporti con il Fisco

Nei contenziosi penali ed in alcuni procedimenti civili



Esempi

Cliente che ha paura che il paese in cui abita sappia quanto ha guadagnato dalla vendita della sua azienda o di un immobile. Conferendo mandato alla società fiduciaria sarà quest'ultima ad aprire un conto presso la banca.

Cliente che ha deciso di sottoscrivere una polizza vita ma non vuole che anche i parenti più stretti ne siano a conoscenza. La fiduciaria può sottoscrivere la polizza assicurativa per conto del cliente. I beneficiari della polizza verranno a conoscenza della stessa soltanto nel momento in cui si verifica l'evento (per es. morte del cliente) coperto dalla polizza.



Esempi

Cliente, che intende acquisire la partecipazione in una società, ma che desidera che il suo nominativo quale socio non risulti al registro imprese.

Conferendo mandato alla società fiduciaria sarà quest'ultima a partecipare alla costituzione della società, anche unipersonale, ed esserne iscritta a libro soci ed al registro imprese quale socio.

Cliente che acquistato quote società ma che non intende pagare integralmente il prezzo. Una parte del prezzo verrà pagata al venditore solo al verificarsi di determinate condizioni (per es. in caso di mantenimento di un certo fatturato). La somma di denaro non pagata subito viene depositata presso conto corrente bancario aperta dalla società fiduciaria su istruzione del compratore e gestito anche nell'interesse del venditore.



Cos'è un Trust

Il trust è un particolare tipo di contratto nel quale la proprietà di un bene è trasferita ad un soggetto fiduciario, il Trustee, il quale non ne ha la piena disponibilità, in quanto è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto (beneficiario) (al quale saranno trasferiti in piena proprietà i beni alla fine del trust).

Il soggetto che costituisce il trust è detto Settlor o Disponente.

Vi può essere, inoltre, una figura di indirizzo e controllo dell'operato del Trustee (Protector o Guardiano).





Soggetti del Trust

Settlor o Disponente: colui o coloro che costituiscono il trust mediante anche l'apporto dei beni nello stesso trust.

Trustee: il trustee può essere, come visto, una persona fisica o una persona giuridica. L'atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustees, i modi di soluzione delle controversie.

Beneficiari: possono essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust.





Scopo del Trust

Possibili esigenze del Settlor o Disponente:

- protezione del patrimonio
- tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili
- pianificazione successoria
- riservatezza
- per scopo benefico
- concentrare sotto un'unica direzione diversi interessi assicurando che le volontà del Settlor o Disponente siano applicate





Peculiarità del Trust

- Segregazione del patrimonio
- I beni appartenenti a un trust non possono essere oggetto di pignoramento, né da parte dei creditori personali del settlor, del trustee né dei beneficiari o di loro eredi
- Possibilità di apportare sia bene immobili che mobili





Esempio di Trust

Un esempio che consente di comprendere meglio l'istituto è il seguente: **Tizio** provvede a costituire un trust e:

- nomina quale trustee una trust company (ad esempio Unione Fiduciaria S.p.A.);
- Provvede ad apportare i beni in trust.
- dispone che il figlio **Sempronio** riceva i beni al raggiungimento del 18° anno di età.

Conseguentemente la trust company diviene trustee, mentre Sempronio diviene beneficiario. Tutti i rapporti giuridici vengono intestati alla trust company, la quale diviene proprietaria degli immobili e intestataria dei conti bancari.

Sempre seguendo l'esempio, Sempronio può godere dell'utilizzo dei beni e percepirne i frutti, mentre la società, pur essendone proprietaria, non può disporne in alcun modo. Al raggiungimento del 18° anno da parte di Sempronio, la società gli cederà i beni, e Sempronio ne diverrà pieno proprietario.



Lettera di Intenti - Letter of wishes

In sede di costituzione di un trust il settlor o disponente può inviare una lettera di intenti il cui contenuto dovrà essere tenuto in considerazione dal trustee nella gestione dei beni conferiti nello stesso trust.

Nella lettera il settlor può nominare i beneficiari, può revocarli, può indicare il modo in cui i beni dovrebbero essere amministrati.

Il settlor può modificare il contenuto della lettera in ogni momento.





Il Trust in Italia

La mancanza, nel diritto civile, di una normativa non è di ostacolo all'utilizzo del trust.

L'istituto trova anzi legittimazione all'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992.

Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust, con particolare riguardo a quello c.d. interno, intendendosi per tale il trust che presenta quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano la legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera (generalmente inglese), stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia.

Nel diritto italiano l'istituto del Trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, etc). I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell'istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici.





Trust e Mandato Fiduciario

- Nel mandato fiduciario la proprietà dei beni appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad obbedire a tutte le disposizioni del fiduciante, ivi compreso l'eventuale ordine di restituzione degli stessi.
- Nel trust, il trustee è pieno proprietario del bene in trust vincolato nell'esercizio del proprio diritto dalle disposizioni contenute nell'atto di trust da esercitare nell'interesse del beneficiario. La piena proprietà del trustee giustifica l'uso dello strumento ai fini di protezione e pianificazione successoria.





Unione Fiduciaria e trust company

Struttura di trustee

**UNIONE
FIDUCIARIA**

IMMOBILI

Unione Property s.p.a.

TITOLI

Unione Gestioni SIM

PARTECIPAZIONI

Intestazione fiduciaria

OPERE D'ARTE

Dorotheum e altri operatori del settore





Riferimenti normativi

- Convenzione dell' Aja – 1 Luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la Legge 16 Ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 Gennaio 1992
- Articolo 2645 ter, codice civile “Atti di destinazione”
- Legge n. 55 del 14 Febbraio 2006
- Decreto Legge 17 Gennaio 2003 - Riforma del diritto societario articolo 2447 bis codice civile”Patrimoni destinati ad uno specifico affare”



Riferimenti normativi

- Articolo 19 della Convenzione dell'Aja - 1 Luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la Legge 16 Ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 Gennaio 1992
- Articolo 1, commi 74 e 75 della Legge Finanziaria 2007 (i.e. Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n. 48/E.
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
- Articolo 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla L.n. 286 del 2006.
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2008, n. 3/E.
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E.





La Giurisprudenza

Il trust interno e la posizione dei giudici italiani





Recenti sentenze o provvedimenti di autorità amministrative

- **Tribunale di Pordenone, 20 dicembre 2005**

Può essere omologato l'accordo di separazione consensuale dei coniugi nel quale sia contemplata l'istituzione di un trust avente ad oggetto immobili acquistati in costanza di matrimonio, segregati in favore dei figli della coppia

- **Tribunale di Milano, 7 giugno 2006**

Può essere omologato il verbale di separazione personale dei coniugi nel quale sia inserita l'istituzione di un trust auto-dichiarato dagli stessi coniugi separandi, in favore dei loro figli, con la finalità di segregare in trust i beni costituiti in fondo patrimoniale anche dopo la cessazione del vincolo coniugale



Recenti sentenze o provvedimenti di autorità amministrative

- **Tribunale di Prato, 12 luglio 2006**

Il curatore di un fallimento può essere autorizzato ad accettare l'incarico di trustee del trust istituito da una banca, soccombente nell'azione revocatoria promossa dalla curatela, nel quale sia segregata la somma che la banca è stata condannata a pagare e la cui durata corrisponda a quella del giudizio di appello

- **Tribunale di Genova, 14 marzo 2006**

Nel nominare l'amministratore di sostegno ad un incapace, autorizza l'istituzione di un trust nell'interesse del soggetto incapace, del coniuge e del figlio, consentendo al trustee di individuare i beneficiari finali fra coloro che si sono particolarmente distinti nei rapporti relazionali e di assistenza con il figlio del beneficiario, anche egli incapace.





Recenti sentenze o provvedimenti di autorità amministrative

- **Tribunale di Modena, 11 agosto 2006**

Il Giudice Tutelare, nominando l'amministratore di sostegno di un disabile, ha concesso l'autorizzazione a vincolare in un trust in favore del disabile stesso tutti i beni da questi ereditati dalla defunta madre, nonché le somme residue degli emolumenti percepiti dal disabile (pensioni, indennità di accompagnamento, rendite) una volta soddisfatti gli oneri gestionali e versate le rette alla comunità in cui egli si trova ricoverato

- **Tribunale di Firenze, 26 ottobre 2006**

Si autorizza l'istituzione di un trust col quale viene segregata la somma pretesa da un creditore, che aveva proposto azione revocatoria ordinaria in relazione alla vendita di un immobile alla società poi fallita.





Recenti sentenze o provvedimenti di autorità amministrative

- **Tribunale Bologna, 20 marzo 2006**

I beni vincolati in un trust non possono essere impiegati dal trustee per far fronte alle obbligazioni contratte personalmente dal genitore dei beneficiari del trust perché ciò esula dai poteri conferitigli dall'atto istitutivo del trust, e ciò sebbene il trustee possa aver ingenerato nel terzo l'erroneo convincimento che tali obbligazioni sarebbero state soddisfatte mediante i beni in trust. La citazione in giudizio del trust "in persona del suo legale rappresentante" anziché della persona del trustee nella sua qualità, realizza ugualmente la vocatio in jus del convenuto, nonostante la circostanza che il patrimonio in trust non abbia giuridicamente un legale rappresentante, qualora il trustee si sia costituito in giudizio ed abbia esercitato i poteri difensivi spettanti al convenuto.



Recenti sentenze o provvedimenti di autorità amministrative

- **Tribunale di Reggio Emilia – 14 maggio 2007** (vd. allegato 2)
Una s.p.a. promuove un'azione esecutiva sui beni immobili del socio accomandatario di una s.a.s. che, in qualità di Trustee, ha contestato il diritto di procedere all'esecuzione perché i beni, trasferiti in trust con atto trascritto nei registri immobiliari anteriormente al pignoramento, non potevano essere assoggettati ad azione esecutiva.
Il Giudice (vedi anche Tribunale di Brescia - sentenza del 12 ottobre 2004), con un articolato provvedimento nel quale esamina l'atto istitutivo ed il programma negoziale del Trust nonché la sua aderenza alla legge regolatrice e la compatibilità con in principi inderogabili del diritto italiano, sospende la procedura esecutiva.





Recenti sentenze o provvedimenti di autorità amministrative

- Tribunale di Siena, 16 gennaio 2007

I beni vincolati in un trust non possono costituire oggetto di sequestro conservativo da parte dei creditori del disponente.

Il Giudice rigetta la richiesta in quanto i beni sui quali viene richiesto il sequestro non sono più di proprietà del signor Tizio ma del Trust e come tali, alla stregua di quanto avviene per i beni costituiti nel fondo patrimoniale (disciplinato dall'articolo 167 del codice civile), non sequestrabili né pignorabili dai creditori personali del soggetto che ha costituito il Trust (c.d. disponente o settlor) fino a che sia vigente ed operativo il vincolo del Trust o fino a che il vincolo non venga caducato per effetto di annullamento o revocazione del negozio istitutivo del Trust.





Recenti sentenze o provvedimenti di autorità amministrative

Tribunale di Milano, 10 luglio 2007 (vd. allegato 3)
Amministrazione del Trust, revoca del guardiano del Trust.
Impugnativa

Camera di Commercio di Pistoia (vd.allegato 4)
Società in accomandita semplice – apporto in Trust di quota S.A.S.

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sez.Staccata di Brescia - 8 maggio 2007 (vd.allegato 5) – Costituzione/apporto in trust e imposta di registro



Trust

Grazie

Avv. Fabrizio Vedana

Direttore Area Legale e Relazioni Esterne Unione Fiduciaria s.p.a.

Fvedana@unionefiduciaria.it

Per ricevere gratuitamente la newsletter giuridico - fiscale di Unione Fiduciaria S.p.A. è possibile registrarsi sul sito www.unionefiduciaria.it sezione News".

